



Città di **Pioltello**

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA
DELL'ALBO COMUNALE DELLE
ASSOCIAZIONI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. del

Art. 1 Finalità

1. Il Comune riconosce e valorizza la funzione peculiare dell'attività delle associazioni come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della comunità cittadina; promuove il loro autonomo sviluppo e ne favorisce lo specifico apporto al conseguimento delle finalità proprie a ciascuna di esse per il conseguimento di un migliore, armonico tessuto sociale.

2. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'Albo comunale delle associazioni ai sensi dell'art. 8 comma 1° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, del capo II sezione 1 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e degli artt. 7 e 39 dello Statuto comunale approvato con deliberazioni di Consiglio comunale nn. 63 e 65/2002 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 67/2006.

Art. 2 Istituzione dell'Albo

1. È istituito l'Albo delle associazioni senza fini di lucro che perseguono una o più delle finalità nelle sfere d'interesse di cui al successivo art.3 e operano nell'ambito del territorio comunale.

2. Il presente regolamento disciplina l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo comunale delle associazioni, le modalità della loro partecipazione alla vita amministrativa del Comune e le forme di sostegno poste in essere a loro favore dall'Amministrazione comunale.

3. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria al conseguimento e al mantenimento dell'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni.

Art. 3 Articolazioni dell'Albo

1. L'Albo è articolato nelle seguenti sezioni :

- *Civile*
- *Socio-assistenziale*
- *Culturale e ricreativa*
- *Attività sportive*
- *Tutela dell'ambiente*

Art. 4 Requisiti per l'iscrizione

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo le associazioni in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- a) attività associativa svolta nell'ambito territoriale comunale da almeno 12 mesi;
- b) numero di almeno 10 soci;
- c) esplicita previsione all'interno dello statuto, o dell'atto costitutivo, oppure dell'accordo istitutivo: delle finalità dell'organismo associativo; dell'assenza di fini di lucro; della gratuità delle cariche associative.

2. Possono iscriversi alla sezione attività sportive dell'Albo le ASD (associazioni sportive dilettantistiche) e le SSD (società sportive dilettantistiche) iscritte al registro del CONI. Alle ASD e alle SSD non si applica il requisito di avere almeno 10 soci, di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo.

3. Non possono essere iscritti all'Albo delle associazioni i partiti politici e le organizzazioni che hanno finalità politica partitica, le associazioni sindacali, professionali e di categoria e le

associazioni che abbiano finalità di diretta tutela degli interessi economici degli associati.

Art. 5 Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Albo è redatta in carta semplice a firma del legale rappresentante dell'associazione e deve necessariamente contenere le seguenti indicazioni:

- denominazione ufficiale ed eventuale sigla dell'associazione;
- sede legale;
- generalità del legale rappresentante;
- data di costituzione dell'associazione;
- data d'inizio dell'attività sul territorio comunale;
- finalità dell'associazione;
- area di attività prevalente per la quale si richiede l'iscrizione;
- numero di soggetti coinvolti in attività o manifestazioni organizzate;
- dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art.4 del presente regolamento.

2. Alla domanda devono essere allegati:

- copia dell'atto costitutivo o dello statuto registrati all'Agenzia delle entrate, o con atto notatile, o con attestazione emessa da altro organismo riconosciuto;
- relazione dell'attività svolta durante l'ultimo anno solare;
- bilancio finanziario o rendiconto economico.

3. Le associazioni iscritte al Registro generale regionale del volontariato o ai Registri provinciali e regionali delle associazioni, istituiti con legge regionale del 14 febbraio 2008 n. 1, sono esentate dalla presentazione della documentazione relativa alla copia dell'atto costitutivo o dello statuto. Le sezioni locali di un'associazione a scala sovracomunale devono documentare la loro appartenenza a tale associazione.

4. Nel caso di fusione/agggregazione tra diverse associazioni già iscritte all'Albo comunale, per il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, vengono considerati quelli delle singole associazioni fuse/aggregatesi. L'iscrizione del nuovo soggetto comporta automaticamente la cancellazione delle precedenti associazioni fuse/aggregatesi.

5. L'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni è disposta con determinazione dirigenziale entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti.

6. In caso di richieste di integrazione documentale il termine di 30 giorni è sospeso fino all'acquisizione di quanto richiesto. Il termine massimo per la presentazione dell'integrazione documentale è di 20 giorni dalla richiesta, pena il rigetto della domanda stessa.

7. Il provvedimento dirigenziale con cui si approva o si rigetta l'iscrizione all'Albo viene comunicato formalmente all'associazione richiedente.

Art. 6 Revisione periodica

1. Le associazioni, con cadenza biennale, confermano o aggiornano i dati dichiarati all'atto dell'iscrizione.

2. In caso di inadempienza il responsabile della tenuta dell'Albo invia diffida all'associazione inadempiente fissando un termine per la presentazione, trascorso il quale si procede alla cancellazione d'ufficio.

Art. 7 Cancellazione

1. La cancellazione dall'Albo viene disposta su istanza del legale rappresentante dell'associazione richiedente. La cancellazione viene inoltre disposta d'ufficio con determinazione dirigenziale in caso di perdita di uno o più requisiti necessari all'iscrizione, oppure nel caso di cui al comma 2 del precedente art. 6.
2. Il provvedimento di cancellazione dall'Albo è notificato all'associazione interessata entro 30 giorni dalla sua esecutività.
3. L'associazione oggetto del provvedimento di cancellazione può presentare nuova istanza di iscrizione trascorsi 12 mesi dalla data di cancellazione.

Art. 8 Prerogative

1. L'iscrizione all'Albo delle associazioni costituisce condizione necessaria:
 - per la richiesta di contributi ordinari e vantaggi economici concessi dal Comune, disciplinati da apposito regolamento;
 - per ottenere diritto di partecipazione a una delle Consulte istituite;
 - per essere consultate in merito all'emanazione di regolamenti afferenti le attività delle associazioni;
 - per la richiesta di uso periodico di locali e impianti di proprietà comunale, la cui concessione è disciplinata da apposito regolamento comunale.

Art. 9 Pubblicità delle attività

1. Il Comune può riservare gratuitamente spazi sui propri mezzi d'informazione istituzionali alle associazioni iscritte all'Albo al fine di pubblicizzare le loro attività.
2. Le associazioni iscritte all'Albo dispongono di uno spazio di affissione pubblicitaria presso le sedi municipali.

Art.10 Disposizioni transitorie

1. Il Comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento comunica ai soggetti inseriti nel vigente Albo delle associazioni la richiesta a presentare nuova istanza di iscrizione allegando la documentazione di cui all'art. 5 del presente regolamento.
2. Nei 30 giorni successivi al ricevimento della predetta richiesta i soggetti interessati sono tenuti a presentare istanza di iscrizione allegando la documentazione richiesta, ove diversa da quella già acquisita agli atti.
3. Il Comune comunica agli interessati l'esito della richiesta d'iscrizione al nuovo Albo.
4. La omessa presentazione della domanda o della documentazione necessaria costituisce rinuncia all'iscrizione.